



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 17/09/2020

### FATTO

Il ricorrente fa presente di essere cointestatario con il padre deceduto di n. 8 buoni fruttiferi postali ordinari, di cui:

- n. 3 della serie "P" con timbro "Q/P", emessi tra il settembre e il novembre 1986 (gruppo A);
- n. 2 della serie "Q" con tabella a tergo, emessi nel settembre e nell'ottobre 1988 (gruppo B),
- n. 1 della serie "Q" senza tabella a tergo, emesso nell'aprile 1989 (gruppo C);
- n. 2, della serie "P" emessi prima dell'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986, nel settembre e nel dicembre 1985 (gruppo D).

Lamenta, per i buoni di cui al gruppo A e B, l'omessa applicazione, sul retro dei titoli, del timbro recante i nuovi rendimenti dal 21° al 30° anno, contrariamente alle previsioni di cui al predetto D.M.; ritiene pertanto di avere diritto all'importo fisso indicato a tergo dei titoli per l'ultimo decennio (richiama sul punto il Collegio di Coordinamento, dec. 5674/2013 e diverse pronunce del Collegio di Bari e degli altri Collegi territoriali. Richiama anche, per quanto attiene ai buoni della serie "Q", la dec. n. 24928/19 del Coll. di Milano).

Evidenzia come il buono del gruppo C sia stato rilasciato su un modulo recante chiare indicazioni anche in merito agli interessi previsti per l'ultimo decennio: tale titolo "è *prova documentale di un caso di corretto adempimento* [dell'intermediario alle prescrizioni del predetto D.M.]".



Il ricorrente lamenta altresì il mancato riconoscimento, per tutti i buoni, degli interessi dovuti per il primo anno di vita dei titoli, come si evincerebbe dall'analisi dei *report* presenti sul sito della Cassa Depositi e Prestiti. Da tale documentazione risulterebbe infatti che l'intermediario corrispondeva gli interessi *“dal 14° mese dall'emissione”*.

Dai *report* emergerebbe inoltre che la resistente corrispondeva gli interessi *“con capitalizzazione bimestrale e non annuale”*, al netto della ritenuta fiscale, *“sovvertendo la previsione [...] di cui all'art. 7 del D.M. Tesoro 23.06.97”*.

Precisa che le doglianze non investono alcun profilo di natura fiscale, *“non essendo in discussione la dovutezza della ritenuta fiscale [...] e neppure la capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale”* per i primi venti anni di vita del titolo, come espressamente previsto dall'art. 7 del D.M. Tesoro del 23.06.97.

Infine, con riferimento ai buoni del gruppo D, contesta la mancata liquidazione degli interessi previsti per la serie Q a decorrere dal 1° marzo 1987, contrariamente alle previsioni dell'art. 6 del D.M. 13/6/1986.

L'intermediario nelle controdeduzioni chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi nella G.U. e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio; inoltre, chiarisce che il timbro si sovrappone a tutto quanto originariamente stampato sul retro dei buoni e lo sostituisce integralmente, essendo *“irragionevole”* ritenere che la stampigliatura si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione della scritta relativa ai tassi applicabili nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve pienamente alla funzione di trasparenza.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

D'altronde, afferma la resistente, con la sentenza n. 3963/19 le SS.UU., confermata la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errino nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, generando così in parte ricorrente un falso affidamento. Sostiene infatti che tale decisioni non hanno considerato che, come detto, l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche gli importi complessivi dovuti.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltreché la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Richiama altresì la sentenza n. 26/20 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 47 della Costituzione.

Nelle repliche, il ricorrente dichiara di rinunciare alla domanda di rideterminazione della capitalizzazione degli interessi da *"biennale"* ad annuale, al riconoscimento degli interessi per il primo anno di vita e alla domanda relativa al buono di cui al gruppo C.

Con riferimento ai buoni del gruppo A, ribadisce che l'intermediario ha emesso i titoli dopo l'entrata in vigore del D.M. del 13/6/1986 utilizzando moduli cartacei con tabella a tergo recante un importo fisso bimestrale per l'ultimo decennio che non è stato successivamente modificato da alcuna determinazione ministeriale.

Definisce *"bizzarra"* la tesi di controparte secondo cui il risparmiatore avrebbe dovuto *"ricercare aliunde le condizioni economiche in base alle quali saranno liquidati i propri b.f.p."*, esonerando l'intermediario *"dall'utilizzo della diligenza professionale ex art. 1176, c. 2, c.c. nel momento di emissione dei buoni, ovvero nel momento in cui propone al pubblico i tassi applicabili"*.

Sottolinea inoltre l'erroneità dell'interpretazione giurisprudenziale resa dall'intermediario; afferma che nella sentenza n. 3963/19, come confermato dalla decisione n. 6142/20 del Collegio di Coordinamento, le SS.UU. hanno dato continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla validità delle sole variazioni di tassi successive all'emissione dei buoni.

Aggiunge che *"escluse le pronunce ex adverso allegate, tutte oggetto di gravame"*, la giurisprudenza sia di legittimità sia di merito sia dell'Arbitro è consolidata e a favore del ricorrente.

Inoltre, con particolare riferimento ai buoni emessi su titoli cartacei della serie "Q", precisa che il D.M. del 23/06/97 *"modifica le sole modalità di applicazione della ritenuta fiscale per i primi 20 anni"* e che pertanto anche per questi deve pervenirsi alla conclusione secondo cui per l'ultimo decennio il ricorrente ha diritto all'importo fisso bimestrale, con detrazione finale della ritenuta fiscale, *"in quanto tale importo non è modificato dal D.M. in parola ed a prevalere è il testo cartolare dei buoni"*.

Reitera le considerazioni espresse con riferimento al buono del gruppo D.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Insiste quindi per l'accoglimento della domanda formulata nel ricorso anche nel *quantum*, tenuto conto che sul punto la convenuta non ha assolto all'onere di contestazione specifica previsto dall'art. 115 c.p.c.

Ricapitolando, quindi, il ricorrente chiede al Collegio di:

*“ DISPORRE il diritto del ricorrente, cointestatario dei n.8 buoni fruttiferi postali ordinari suindicati, a vedersi riconosciuto l'importo di:*

*- €. 22.770,47, S.E.O., al netto della ritenuta fiscale, per gli ultimi dieci anni di vita dei titoli dei gruppi “A” e “B”, per tutti i motivi suesposti, oltre interessi legali ut supra al § 7.1, nonché l'importo di:*

*- €. 919,89, s.e.o., al netto della ritenuta fiscale, relativamente agli interessi non corrisposti per il primo anno di vita di tutti i titoli ut supra dedotto specie al § 7.2, nonché*

*- DISPORRE la rideterminazione degli interessi riconosciuti [dall'intermediario] per i primi 20 anni di vita di ciascun titolo ai sensi dell'art. 7 D.M. Tesoro 23.06.97 e quindi con capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale, anziché con capitalizzazione bimestrale al netto della stessa ritenuta fiscale applicata dall'intermediario come dimostrato dagli allegati report di CdP, nonché*

*- DISPORRE per il buono n.313 del gruppo “C” che la ritenuta fiscale del 12,5% venga detratta alla fine degli ultimi dieci anni di vita e, per l'effetto,*

*- RICONOSCERE i maggiori importi che ne conseguono al ricorrente;*

*In ogni caso*

*- DISPORRE che [l'intermediario]., in persona del l.r.p.t., provveda al pagamento in favore del ricorrente dei suddetti importi, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta e dovuta, oltre interessi legali come indicati ai §§ 7.1 e 7.2, nonché spese documentate sostenute ut supra § 7.3 (iscrizione ricorso e spese legali)”.*

In sede di repliche il ricorrente ha rinunciato *“alla domanda di rideterminazione della capitalizzazione degli interessi da biennale ad annuale, al riconoscimento degli interessi per il primo anno di vita dei b.f.p. e alla domanda per il buono n. 313 del 26.04.89 qualificato in ricorso come b.f.p. gruppo “C”.*

L'intermediario, da parte sua, chiede che il Collegio rigetti il ricorso *“in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato”.*

## DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di taluni buoni fruttiferi postali.

Nello specifico, con riferimento ai BFP del gruppo A e B, il Collegio rileva come i titoli in questione sono stati emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 e appartengono, in tre casi, alla serie “Q/P” (gruppo A) e, in due, alla serie “Q” (gruppo B).

In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

Con particolare riguardo ai 3 buoni del gruppo A (serie “Q/P”), la domanda merita di essere accolta. I buoni sono stati emessi, in due casi, il 25/11/1986 e, in uno, il 26/9/1986, su titoli cartacei appartenenti alla serie “P”. Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte*



*anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."*

In effetti, il fronte ed il retro dei titoli recano l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso.

L'intermediario ha utilizzato i moduli cartacei della precedente serie "P" per l'emissione dei buoni della successiva serie "Q", operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

In tale ipotesi, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (cfr. in termini Collegio di Bari, dec. n. 5014/2019).

Con riguardo, invece, ai 2 buoni del gruppo B (serie "Q"), la domanda invece non può trovare accoglimento, in quanto, a dispetto di quello che dichiara il ricorrente, la questione concerne in effetti l'applicazione della ritenuta fiscale. Sul punto, si rammenta che il D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito in legge n. 759/1986 (successivamente soppressa con il D.L. n. 239/1996, che ha introdotto a partire al 1.1.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%), ha assoggettato i buoni emessi successivamente alla sua entrata in vigore alla ritenuta erariale (pari al 6,25%, per i titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e al 12,5%, per quelli emessi dal 1 ottobre 1987).

Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 *"Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale"*.

Peraltro, con riferimento ai primi 20 anni la tabella a tergo dei titoli (emessi prima del richiamato D.M. del 1997) è redatta con capitalizzazione annuale degli interessi al lordo della ritenuta fiscale. Conseguentemente, quanto al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, l'importo fisso da applicare ai bimestri successivi al 20° anno, indicato sul retro dei buoni, è stato determinato sul montante maturato al lordo della ritenuta, mentre l'intermediario, nell'effettuare la liquidazione, lo ha calcolato sul montante maturato al netto della ritenuta.

L'orientamento di questo Collegio sul punto è di ritenere che il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate e che, pertanto, per il periodo successivo al 20° anno, non possa applicarsi l'importo fisso indicato a tergo del titolo, dovendo il rendimento essere applicato al montante del 20° anno derivante dalla capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale (*ex multis* Collegio di Bari, dec. nn. 25235/2019 e 21919/2018).

Peraltro, di recente, anche il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142/20, ha confermato la correttezza del comportamento dell'intermediario che offra o abbia liquidato un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, sulla base del regime fiscale applicabile.

Quanto ai 2 buoni del gruppo D (serie "P"), il Collegio rileva come si tratti di buoni emessi prima del D.M. 13.06.1986. Al riguardo, il ricorrente afferma che *"L'art. 6 D.M. Tesoro 13.06.86, come evidenziato in ricorso, prevede che su tali b.f.p. gli interessi della serie Q si applichino a partire dall'01.03.87"*. Tale affermazione, però, non sembra trovare riscontro nell'articolo citato, ai sensi del quale *"Sul montante dei buoni postali fruttiferi di*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". [...] I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987".*

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario ha operato il rimborso dei 2 buoni in questione in conformità a tale previsione normativa. La richiesta del ricorrente, quindi, non può essere accolta.

Quanto alle altre domande, il Collegio osserva come in sede di repliche parte ricorrente abbia dichiarato espressamente di rinunciare alla domanda di rideterminazione della capitalizzazione degli interessi da bimestrale (per presumibile errore materiale, indicata come "biennale") ad annuale, al riconoscimento degli interessi per il primo anno di vita e alla domanda relativa al buono di cui al gruppo C.

Il ricorso, pertanto, merita di essere accolto limitatamente al primo gruppo di BFP (gruppo A), della serie "Q/P".

La domanda di rimborso delle spese legali non può, invece, essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali della serie Q/P, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.**

**Non accoglie per il resto.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS